

AUTOMOBILE CLUB VENEZIA

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA

Adottato con determina del Direttore n 49 del 10/06/2022 previo parere del Collegio dei Revisori dei Conti

SOMMARIO

Art. 1)	Oggetto	3
Art. 2)	Elenco degli operatori economici	3
Art. 3)	Indagini di mercato	3
Art. 4)	Acquisti di importo contenuto	3

REGOLAMENTO PER GLI ACQUISTI SOTTO SOGLIA COMUNITARIA DELL' AUTOMOBILE CLUB VENEZIA

Art. 1 - Oggetto

Il presente Regolamento è adottato ai sensi del punto 4.1.1. delle Linee Guida ANAC n. 4 approvate con delibera del 26 ottobre 2016 così come aggiornate con delibera n.ro 2016 del 1° marzo 2018 e tiene conto di quanto stabilito dall'articolo 2, commi 2 e 2-bis, del decreto legge 31 agosto 2013, n.101, convertito con legge 30 ottobre 2013, n.125 vista la peculiare natura degli Automobile Clubs e nello specifico di Automobile Club Venezia, Ente pubblico a base associativa.

Il presente Regolamento abroga ogni disposizione regolamentare interna adottata nella vigenza del D.lgs 163 del 2016 (previgente Codice dei Contratti pubblici), rinviando integralmente per tutti i contratti di appalto o concessione di lavori, servizi e forniture, ancorché "esclusi", al D.lgs. 50 del 2016 e s.m.i., alle Linee Guida ANAC ed alle loro successive modificazioni e integrazioni.

Restano ferme le altre disposizioni dei regolamenti vigenti che disciplinano procedure ed affidamenti relativi a settori "estranei" all'ambito di applicazione del D.lgs 50 del 2016 e s.m.i..

Art. 2 Elenco degli operatori economici

L'Ente, per individuare gli operatori economici a cui effettuare affidamenti diretti, oppure da invitare a procedure negoziate nei casi previsti dalla legislazione vigente, farà riferimento agli Operatori Economici presenti nel Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione, che rappresenta titolo preferenziale in ordine agli affidamenti di servizi, lavori e forniture.

Per specifici settori di attività non compresi tra i beni, servizi e lavori offerti dagli strumenti di negoziazione presenti sul portale Acquisti in rete, l'Ente predispone un elenco, a cui possono chiedere di essere inseriti tutte le imprese che abbiano i requisiti richiesti.

L'avviso è sempre aperto ed è pubblicato sul sito Istituzionale dell'Automobile Club insieme alla documentazione per presentare la domanda.

Art. 3 Indagini di mercato

In alternativa, ed in assenza di operatori nell'elenco dell'Ente o con presenze particolarmente esigue, tali che sia opportuno attivare altri strumenti, con decisione motivata, l'Ente potrà pubblicare un Avviso sul proprio Sito Istituzionale, Sezione Amministrazione Trasparente, assegnando il termine non inferiore a 7 giorni per la ricezione delle manifestazioni di interesse.

Art. 4 Acquisti di importo contenuto

Per gli affidamenti di importo inferiore ad euro 5.000,00 (cinquemila/00) l'Ente intende avvalersi della facoltà di adottare procedure semplificate.

In particolare per

a) lavori, servizi e forniture di importo inferiore ad € 1.000,00 al netto dell'IVA

L'Ente conferma la determinazione a contrarre e l'acquisizione dello Smart CIG. Si conferma il principio della rotazione degli affidamenti e degli inviti.

Per gli operatori economici non individuati ai sensi dell'art. 2, è richiesta Autodichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti. L'Ente è sempre tenuto alla verifica della regolarità contributiva prima del pagamento.

b) lavori, servizi e forniture di importo da € 1.000,00 ad € 5.000,00 al netto dell'IVA

L'Ente conferma la determinazione a contrarre e la richiesta di cauzione.

Si conferma il principio della rotazione degli affidamenti e degli inviti, e comunque previo confronto di almeno tre preventivi di operatori economici diversi individuati ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento.

Per gli operatori economici non individuati ai sensi dell'art. 2 del presente regolamento, è richiesta autodichiarazione sostitutiva del possesso dei requisiti di carattere generale e speciale, ove previsti, che l'Ente verifica a cadenza annuale.

In caso di dichiarazione mendace, salvi gli effetti e le conseguenze penali previste dalla specifica normativa, si avrà la risoluzione automatica dell'affidamento, con applicazione di una penale pari al 10% del valore del contratto.

L'Ente è sempre tenuto alla verifica della regolarità contributiva prima del pagamento.

. Per lavori, servizi e forniture di importo fino a 5.000,00 euro, le dichiarazioni sostitutive degli operatori economici in merito al possesso dei requisiti generali di cui all'art.80 del Codice, e speciali, ove richiesti, rese ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono essere effettuate secondo il modello del documento di gara unico europeo ovvero utilizzando modelli semplificati già in uso presso gli uffici.

In tal caso, l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto, da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, - sulla base della autodichiarazione resa dall'operatore economico, e, comunque:

- previa consultazione del casellario ANAC;
- verifica del documento unico di regolarità contributiva (DURC);
- verifica sussistenza dei requisiti speciali ove previsti (economici e/o tecnico-professionali) e delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012- comunicazioni ed informazioni antimafia).

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, l'Ente è tenuto ad effettuare idonei controlli ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 su un campione pari al 40% degli affidamenti.

c) Per lavori, servizi e forniture di importo superiore a 5.000,00 euro e non superiore a 20.000,00 euro al netto dell'IVA :

l'Ente ha facoltà di procedere alla stipula del contratto sulla base di un'apposita autodichiarazione resa dall'operatore economico ai sensi e per gli effetti del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, secondo il modello del documento di gara unico europeo, dalla quale risulti il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e speciale, ove previsti.

In tal caso l'Ente procede, comunque, prima della stipula del contratto da effettuarsi nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici:

- alla consultazione del casellario ANAC
- alla verifica della sussistenza dei requisiti di cui all'articolo 80, commi 1, 4 e 5, lettera b) del Codice dei contratti pubblici;
- alla verifica dei requisiti speciali ove previsti, (economici e/o tecnico-professionali) nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o dell'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (ad esempio ex articolo 1, comma 52, legge n. 190/2012- comunicazioni ed informazioni antimafia).

Sulle autodichiarazioni rese dagli operatori economici ai fini dell'affidamento diretto, l'Ente effettua un controllo idoneo ai sensi dell'articolo 71, comma 1, del Decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e comunque su una percentuale del 40% degli affidamenti.

d) per importi superiori a 20.000,00 euro al netto dell'IVA :

<u>l'Ente</u>, acquisito il DGUE, prima di stipulare il contratto, nelle forme di cui all'articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti pubblici, procede alle verifiche del possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'articolo 80 del Codice dei contratti pubblici e di quelli speciali, se previsti, nonché delle condizioni soggettive che la legge stabilisce per l'esercizio di particolari professioni o l'idoneità a contrarre con la P.A. in relazione a specifiche attività (es. articolo 1, comma 52, legge n.190/2012 - comunicazioni ed informazioni antimafia).

Si rammenta che, ai sensi del comma 6-bis dell'art. 36 del Codice, nel caso di svolgimento delle procedure attraverso un mercato elettronico (MEPA CONSIP) per gli affidamenti di importo inferiore a 40.000 euro, la verifica sull'assenza dei motivi di esclusione di cui all'articolo 80 è effettuata su un campione significativo del 40% in fase di ammissione e di permanenza, al soggetto responsabile dell'ammissione al mercato elettronico. Resta ferma la verifica sull'aggiudicatario a cura dell'Ente.